



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>98</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>29 / 10 / 2015</u></p>	<p>Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, REGOLARMENTE ISCRITTE NEI REGISTRI GENERALI TENUTIO PRESSO LA REGIONE PUGLIA, CON SEDI OPERATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO LOCALE PER ATTIVITA' INERENTI INTERVENTI INTEGRATIVI E DI PUBBLICO INTERESSE.</p>
--	--

L'anno duemilaquindici , il giorno 29 del mese di ottobre , alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Viene dato atto che la Giunta sospesa alle ore 16,00 riprende alle ore 20,00.

L'Assessore dott. Giuseppe De Michele con delega alla Polizia Locale e protezione Civile, propone l'adozione del seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- attraverso la recente introduzione del significato di "sicurezza urbana" definita quale "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la **convivenza civile e la coesione sociale**" (D.M. 05.08.2008), la collettività locale chiede un esplicito intervento di amministrazione diretta dei Comuni invocando una pressante richiesta in termini non solo di difesa ma di miglioramento delle condizioni di vivibilità dei centri urbani;
- La Città di Trani, per le sue bellezze artistiche ed architettoniche, accoglie una folta presenza di turisti, che invadono letteralmente l'aree verdi di questa città, litoranee, porto e strade e spazi ad esse limitrofe;
- Che detta affluenza di turisti, in aggiunta alla costante presenza di cittadini dei paesi limitrofi, amplifica i concetti di "vivibilità" e "convivenza civile", intesi come qualità del vivere quotidiano in sicurezza e protezione sociale diffusa da alcune tipologie di rischio legate all'idea di "comunità";
- al fine di intensificare azioni mirate al controllo della predette aree, questa Pubblica Amministrazione intende avvalersi di forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel settore della sicurezza urbana e protezione civile in virtù delle vigenti norme che regolamentano dette forme di collaborazione (Cfr. Legge Regione Puglia 14.12.2011 n. 37 art. 1);

Considerato che:

- La Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 rubricata "Ordinamento della polizia locale" all'art. 1 comma 1 e 2, indica espressamente le finalità cui la stessa si ispira ovvero "expressis verbis":

"1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell'ordinamento, detta norme generali sull'organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l'innovazione nei servizi, l'utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato."
- l'art. 13 rubricato "Personale ausiliario e volontario" ai commi 3 e 4 così recita:

"3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)."

- Che la Legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, valorizza il volontariato associato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla Stato";

- Che gli artt. 5 comma 1 e art. 7 della predetta Legge così recitano:

Art. 5 "Risorse economiche.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali donazioni e lasciti testamentari rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali."

Art. 7 "Convenzioni."

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima."

- Che la Regione Puglia con propria Legge n. 11 del 16 marzo 1994 (recanti norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato) nel riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nel promuoverne lo sviluppo (salvaguardandone l'autonomia) ha meglio disciplinato le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche rinviando la collaborazione attraverso forme di convenzione (art. 4 legge Regionale) previste dall'art. 7 della legge quadro;

- Che il Legislatore Regionale all'art. 5 della sopra citata Legge Regionale ha di fatto regolamentato i titoli di priorità nella scelta da parte dell'ente pubblico della organizzazione di volontariato ed i contenuti delle convenzione ed in particolare costituiscono titoli di priorità

a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;

b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;

c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;

d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;

e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

Dato atto che:

- è interesse dell'Ente avvalersi delle associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nei registri generali tenuti presso la Regione Puglia (ex. Art. 7 comma 1 Legge 266/91), con sedi operative presenti sul territorio locale, per

perseguire le sopradescritte finalità;

- le azioni che la Polizia Municipale andrà ad attivare, avranno il supporto delle associazioni di volontariato, con l'obiettivo di coadiuvare l'azione di presidio delle zone, e favorire ulteriormente la frequentazione "positiva" delle aree, da parte dei turisti, residenti e dei cittadini in genere;
- che i volontari saranno il punto costante di riferimento per la cittadinanza, per consentire un rafforzamento delle "attività" di seguito indicate:
 1. azioni di prevenzione;
 2. attività di informazione rivolte ai cittadini;
 3. maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
 4. collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
 5. senso civico delle cittadinanza;
 6. maggiore rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza;
 7. assistenza alla polizia locale in caso di allerta per avverse condizioni metereologiche (vedasi allagamento ponti, ausilio in occasione di impreviste nevicate);

Dato atto altresì,

che le Associazioni di volontariato, operanti sul territorio locale, hanno dimostrato in diverse occasioni di collaborazione con la Polizia Locale, la ineccepibile serietà e capacità nelle attività del settore della sicurezza urbana e protezione civile;

Ritenuto necessario,

- procedere a stipulare l'odierna convenzione con le associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nei registri generali tenuti presso la Regione Puglia, con sedi operative presenti sul territorio locale, al fine di perseguire le finalità sopra descritte, previa acquisizione di disponibilità da parte dei rappresentanti legali pro-tempore delle associazioni locali o loro delegati e utilizzando in caso di adesione da parte di più associazioni i criteri individuati dall'art. 5 comma 1 della Legge Regione Puglia n.11/1994;
- individuare quale arco temporale di vigenza della predetta convenzione il periodo che va dalla data di sottoscrizione della convenzione e per i successivi mesi 6 (sei) e che per ogni rinnovo deve essere stipulata apposita ulteriore convenzione, previa verifica di provata adempienza agli impegni che l'associazione aveva assunto.

Ritenuto

inoltre di voler individuare quale somma massima da impegnare, per il rimborso spese da riconoscere alle Associazioni di Volontariato, pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), **finalizzato esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività che andranno ad espletarsi** secondo i criteri riportati nella predetta convenzione;

Visto

lo schema tipo di convenzione predisposto dall'Area Corpo di Polizia Locale (Allegato A), che individua la tipologia delle attività da svolgere, la natura e le modalità di espletamento delle stesse, le responsabilità delle Associazioni di volontariato, i criteri per il riconoscimento del rimborso spese (rectius: attività da svolgere);

Visti

- il D.M. 05/08/2008;
- la legge 11/08/1991 nr.266 (Legge quadro sul volontariato) artt.5 comma 1 e 7;
- la legge Regione Puglia nr.11 del 16/03/1994 artt.4 e 5;
- la legge n.37 del 14/12/2011

Visto il parere favorevole, in atti, espresso dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale, Ing. G. Didonna in data 22/10/2015, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente Area Economico Finanziaria, dott.ssa G. Maruccci:"Trattandosi di spesa, indifferibile relativa al servizio di protezione civile. La spesa prevista di €5.000,00 viene prenotata al codice 11.01.01.103 PEG 678 del bilancio 2015, denominato:" Spese protezione civile e interventi per la salvaguardia pubblica incolumità";

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. che quanto detto in premessa diventa parte integrante e sostanziale del presente disposto,
2. di approvare lo schema tipo di convenzione (Allegato "A"), che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra l'Organizzazione di Volontariato aderente ed il Comune di Trani per le attività in esso riportate;
3. di dare atto che la presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della convenzione e per i successivi mesi 6 (sei);
4. di assegnare la somma complessiva di €5.000,00 (euro cinquemila), quale somma da impegnare quale rimborso spese da riconoscere all'Associazione di Volontariato (ex art.5 comma 1 legge 266/91) trova disponibilità cap.678 P.E.G. 2015 rubricato " Spese Protezione Civile e interventi per la salvaguardia della Pubblica incolumità".
5. di dare atto di indirizzo al Dirigente del Corpo di Polizia Locale per la formulazione di tutti gli atti consequenziali e propedeutici alla presente deliberazione.

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER ATTIVITA' INTEGRATIVI E DI PUBBLICO INTERESSE**

TRA
IL COMUNE DI TRANI

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO _____ – SEDE DI TRANI

L'anno _____ addi ____ del mese di _____, alle ore _____, nella residenza Municipale (sede Comando Polizia Locale – C.so Matteo Renato Imbriani n. 119/H – TRANI) si sono costituiti il Comune di TRANI - C.F. _____, nelle persona del Dirigente del Corpo di Polizia Locale – pro-tempore Ing. Giovanni DIDONNA, domiciliato per la carica presso la sede del Comando di Polizia Locale - C.so Matteo Renato Imbriani n. 119/H, giusto atto di nomina della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutivo ai sensi di legge

E

l'Associazione di volontariato _____ – Sede legale in TRANI Via _____ C.F. _____ nella persona del _____, nato a _____ e residente in _____ alla Via _____ n. _____

PREMESSO CHE:

- *La Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 rubricata "Ordinamento della polizia locale" all'art. 1 comma 1 e 2, indica espressamente le finalità cui la stessa si ispira ovvero "expressis verbis":*

"1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell'ordinamento, detta norme generali sull'organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l'innovazione nei servizi, l'utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato."

- *l'art. 13 rubricato "Personale ausiliario e volontario" ai commi 3 e 4 così recita:*

"3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). “

- *Che la Legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, valorizza il volontariato associato come espressione “di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla Stato”;*

- *Che gli artt. 5 comma 1 e art. 7 della predetta Legge così recitano:*

Art. 5 “Risorse economiche.

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali donazioni e lasciti testamentari rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.”

Art. 7 “Convenzioni.”

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.”

- *Che la Regione Puglia con propria Legge n. 11 del 16 marzo 1994 (recanti norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato) nel riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nel promuoverne lo sviluppo (salvaguardandone l'autonomia) ha meglio disciplinato le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche rinviando la collaborazione attraverso forme di convenzione (art. 4 legge Regionale) previste dall'art. 7 della legge quadro;*

- *Che il Legislatore Regionale all'art. 5 della sopra citata Legge Regionale ha di fatto regolamentato i titoli di priorità nella scelta da parte dell'ente pubblico della organizzazione di volontariato ed i contenuti delle convenzione;*

- *Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata lo schema di convenzione, dando atto altresì che per ogni rinnovo sarebbe stata stipulata apposita convenzione , previa verifica di provata adempienza agli impegni che l'Associazione sarebbe andata ad assumersi*

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto della presente convenzione la vigilanza, a mezzo di volontari del soccorso dell'associazione _____, delle aree di interesse della Città di Trani (quali ad esempio Piazze, Aree Verdi, Litoranee, Porto) secondo gli orari e calendari che saranno disposti in collaborazione con la Polizia Locale, nonché della presenza, sempre di volontari del soccorso dell'associazione, in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali, secondo piani di intervento concordati sempre con la Polizia Locale, ed infine assistenza alla Polizia Locale in caso di allerta per condizioni metereologiche avverse (rectius: bollettino di avverse condizioni metereologiche inoltrato dalla Regione Puglia).

ART. 2 DISCIPLINA DEI REQUISITI E CRITERI DI SCELTA DELL'ORGANIZZAZIONE E CAMPI DI INTERVENTO

L'associazione _____, a seguito di richiesta formale da parte di questo Ente è stata valutata secondo i criteri di priorità elencati nell'art. 5 comma 1 della Legge Regione Puglia n. 11 del 16/03/1994 che qui di seguito si riportano:

- a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;
- b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;
- c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
- d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
- e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

I volontari, che saranno facilmente identificabili dal giubbotto che indosseranno, saranno il punto costante di riferimento per la cittadinanza, per consentire all'amministrazione comunale un rafforzamento:

1. azioni di prevenzione;
2. attività di informazione rivolte ai cittadini;
3. maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
4. collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
5. senso civico delle cittadinanza;
6. maggiore rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza;
7. assistenza alla polizia locale in caso di allerta per avverse condizioni metereologiche (vedasi ad esempio allagamento sottovia);

ART. 3 PERSONALE

L'Associazione metterà a disposizione per l'attività di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, n. _____ volontari incaricati, in possesso delle idonee cognizioni tecniche e pratiche richieste.

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESENZA

I volontari, che **non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive**, saranno presenti di norma in coppia, e si limiteranno al presidio delle aree di interesse individuate in accordo con la Polizia Locale, oltre a svolgere funzioni di informazione e rassicurazione a favore della cittadinanza.

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione a titolo gratuito e pertanto né a loro né alla Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il rimborso spese riconosciuto di cui all'art. 8.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni impartite dal Comando di Polizia Locale, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di attività lavorativa prestata dal personale dipendente dell'Amministrazione né istitutiva di alcun rapporto di lavoro con l'Ente.

ART. 5

PROFESSIONALITÀ DEI VOLONTARI, TESSERA DI RICONOSCIMENTO, ASSICURAZIONE

L'Associazione è tenuta a fornire all'Ente i nominativi degli incaricati in oggetto, numero di tessera riconoscimento dell'Associazione e relativi numeri telefonici per richieste d'intervento imprevedibili e urgenti. Inoltre l'Associazione garantirà la idoneità fisica dei propri addetti e la loro specifica competenza con relativo addestramento per gli interventi a cui saranno destinati. L'Associazione dichiara che tutto il personale utilizzato è e sarà coperto da idonea Polizza Assicurativa.

ART. 6

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della Legge Quadro (L. 266/91), in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione (così come disposto dall'art. 7 comma 3 della Legge 266/1991).

ART. 7

MEZZI ED ATTREZZATURE

Per lo svolgimento dei servizi in oggetto l'Associazione utilizzerà tutte le attrezzature in suo possesso e per un miglior funzionamento dei servizi potrà ottenere dall'Ente mezzi ed attrezzature varie (in materia di protezione civile) il cui affidamento dovrà risultare da apposito verbale redatto successivamente. L'Associazione dovrà garantire, a tal proposito, il corretto utilizzo delle stesse rispondendo di eventuali danni e/o sottrazioni.

ART. 8

EROGAZIONE RIMBORSO SPESE

Il Comune di TRANI si impegna a corrispondere all'Associazione _____, per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione, **ivi compreso il costo della copertura assicurativa di cui all'art. 6 della presente convenzione**, un rimborso spese per la durata della convenzione pari ad € _____ [Euro _____/00] (D.G.C. n. _____ del _____ e Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/____), che servirà all'Associazione per garantire le finalità di cui alla presente convenzione previa presentazione di resoconto finale dell'attività (vedi art. 9) ivi compresa la copertura assicurativa di cui all'art. 10.

ART. 9

VERIFICA

L'associazione si impegna a presentare rapporti periodici sul livello di attuazione delle presenze previste in convenzione, specificando il numero dei volontari impiegati e fornendo indicazioni sull'impegno, anche orario, resosi necessario. Competente è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale o Funzionario del Corpo all'uopo incaricato (Comandante del Corpo), per la verifica dell'attuazione delle attività convenzionate.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è riferita al periodo _____ (data di sottoscrizione della convenzione) _____ (successivi mesi sei). Il Comune di TRANI può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione _____ degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione per il periodo di durata del rapporto.

ART. 11
ONERI FISCALI

Per quanti attiene le Agevolazioni Fiscali si rimanda a quanto disposto dall'art. 8 della Legge 266/91.

ART. 12
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale Puglia n. 11/9, Legge Regione Puglia n. 37/2011 e D.M. 05/08/2008.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n.266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra

Per il Comune di TRANI
(Ing. Giovanni DIDONNA)

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

N° 1155 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

3 NOV 2015

al


18 NOV 2015

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

3 NOV 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino